

Mantova, lì 12/03/2014  
Circolare N. 11/2014

Alle Aziende Clienti

- Loro Sedi -

## Spesometro/MODELLO POLIVALENTE

### COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART. 21 DEL DL 78/2010 "SPESOMETRO"

(vedasi scheda adesione a pag. 7)

In riferimento alla comunicazione clienti/fornitori SPESOMETRO, si ricorda che l'invio deve essere effettuato in via telematica:

- **direttamente**, tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline;
  - oppure tramite gli **intermediari abilitati** (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, ecc.);
- per gli **anni 2013 e successivi** entro:
- il **10 aprile** da parte dei **soggetti** che effettuano la liquidazione **IVA mensile**;
  - il **20 aprile** da parte degli **altri soggetti**.

Al fine di stabilire il termine per l'invio della comunicazione, la periodicità della liquidazione IVA va verificata con riguardo alla situazione del contribuente nell'anno in cui avviene la **trasmissione del modello**

I **suddetti termini**, relativi allo "spesometro", si **applicano** anche per le comunicazioni relative alle **operazioni in contanti legate al turismo**, effettuate nei confronti di cittadini stranieri non residenti, di importo pari o superiore a € 1.000,00 e fino a € 15.000,00.

Per la compilazione, di seguito riproponiamo le indicazioni della ns. circolare n. 40/2013.

#### SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE

La comunicazione di cui all'art. 21 del DL 78/2010 (c.d. "spesometro") riguarda tutti i **soggetti passivi IVA** che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA, l'adempimento è quindi previsto anche per:

- i soggetti in **contabilità semplificata** (di cui agli artt. 18 e 19 del DPR 600/73);
- gli **enti non commerciali**, limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole, ai sensi dell'art. 4 del DPR 633/72;
- i **soggetti non residenti** con stabile organizzazione in Italia o ivi identificati direttamente o per mezzo di un rappresentante fiscale;
- i **curatori fallimentari** e commissari liquidatori, per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa;
- i soggetti che hanno optato per la **dispensa** dagli adempimenti per le operazioni esenti, ai sensi dell'art. 36-bis del DPR 633/72;
- i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive, di cui all'art. 13 della L. 388/2000 (c.d. "forfettini");
- i soggetti che adottano il **regime contabile** agevolato c.d. per gli "ex minimi", di cui all'art. 27 co. 3 - 5 del DL 98/2011 (conv. L. 111/2011) e al provv. Agenzia delle Entrate 22.12.2011 n. 185825.

#### SOGGETTI ESCLUSI

Sono esclusi dall'obbligo dello Spesometro:

- i c.d. "**nuovi contribuenti minimi**" (di cui all'art. 1 co. 96 - 117 della L. 244/2007 e del D.L. 98/2011);
- lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri **organismi di diritto pubblico** operazioni effettuate nell'ambito dell'attività istituzionale.

**Studio Mantovani & Associati**  
Consulenza Aziendale  
Commerciale e tributaria

Mantovani Dott. Rag. Sergio  
Scaini Rag. Andrea  
Mantovani Dott. Rag. Michele  
Mantovani Rag. Matteo  
Scaini Dott. Fabio  
Vecchi Rag. Cristina

Mantova – Palazzo Magni  
Via Acerbi 35  
Telefono 0376369448 224070/1  
Telefax 0376/369449  
Codice fiscale e P. IVA 01681060206  
Email:  
[stumant@mantovaniassociati.it](mailto:stumant@mantovaniassociati.it)  
PEC posta elettronica certificata:  
[stumant@legalmail.it](mailto:stumant@legalmail.it)  
Sito: [www.mantovaniassociati.it](http://www.mantovaniassociati.it)

Mantovani & Associati



Studio Professionale Certificato ISO 9001  
per le procedure relative a:

- Progettazione ed erogazione di:
  - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
  - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
    - Operazioni societarie straordinarie,
    - Predisposizione ed analisi di bilanci,
    - Sistemi contabili e finanziari,
    - Valutazione di aziende,
    - Diritto societario.
  - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
  - Servizi amministrativi;
- Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti

Responsabile Assicurazione Qualità  
RAG. ANDREA SCAINI



Certificato n° 50 100 3610

**Professionisti collaboratori:**

Arveti D.ssa Nives  
Lodigiani Rag. Angelo  
Mondadori Rag. Mara  
Monesi Rag. Arianna  
Pinzetta D.ssa Luisa  
Sega D.ssa Barbara  
Scaini Dott. Fabio

## OPERAZIONI STRAORDINARIE O ALTRE TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI SOGGETTIVE

In questi casi è necessario distinguere le seguenti ipotesi:

- nel caso in cui il soggetto **si è estinto** per effetto dell'operazione straordinaria o della trasformazione sostanziale soggettiva, quello subentrante deve trasmettere la comunicazione contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto;
- nel caso in cui il soggetto **non si è estinto** per effetto dell'operazione straordinaria, la comunicazione deve essere presentata dal soggetto stesso.

## OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

Sono oggetto della comunicazione i corrispettivi relativi alle:

- **cessioni** di beni e **prestazioni** di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione della **fattura**, indipendentemente dall'importo unitario dell'operazione;
- **cessioni** di beni e **prestazioni** di servizi rese e ricevute per le quali **non** sussiste l'**obbligo** di emissione della **fattura**, qualora l'importo unitario dell'operazione sia pari o superiore a **3.600,00 euro**, al lordo dell'IVA;
- operazioni in **contanti** legate al turismo:
  - effettuate dai soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e soggetti equiparati) e 74-ter (agenzie di viaggio) del DPR 633/72;
  - nei confronti delle **persone fisiche** di **cittadinanza diversa** da quella italiana e, comunque, diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea, ovvero dei Paesi dello Spazio economico europeo, che abbiano **residenza fuori** dal territorio dello Stato italiano;
  - di importo pari o superiore a **1.000,00 euro** e fino a **15.000,00 euro**.

## OPERAZIONI SENZA OBBLIGO DI EMISSIONE DELLA FATTURA

Riguardo alle operazioni senza obbligo di emissione della fattura, il provv. Agenzia delle Entrate 02.08.2013 n. 94908 ha stabilito che:

- il limite di 3.600,00 euro, al lordo dell'IVA, **non opera** nel caso in cui sia stata **emessa la fattura**:
  - su base volontaria;
  - ovvero, a seguito di richiesta del cliente;
- per le **operazioni attive** relative all'anno **2013**, per le quali sia **emessa** la fattura, la soglia di 3.600,00 euro, al lordo dell'IVA, opera anche per le operazioni documentate da fattura da parte:
  - dei commercianti al minuto e soggetti equiparati (art. 22 del DPR 633/72);
  - delle agenzie di viaggio (art. 74-ter del DPR 633/72).

## OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO SUPERIORI A 15.000,00 EURO

Le suddette operazioni legate al turismo di importo superiore a 15.000,00 euro sono comunicate nei quadri ordinari relativi allo "**spesometro**".

Oltre i 15.000,00 euro, infatti, non sono più applicabili deroghe al divieto di utilizzo dei contanti.

## OPERAZIONI ESCLUSE DALLO "SPESOMETRO"

Oltre alle operazioni irrilevanti ai fini IVA perché carenti di uno o più presupposti impositivi, sono escluse dall'obbligo di comunicazione ai fini dello "spesometro":

- le **importazioni**;
- le **esportazioni "dirette"** di cui all'art. 8 co. 1 lett. a) e b) del DPR 633/72, comprese le cessioni interne delle esportazioni in triangolazione. Come, invece, chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 30.5.2011 n. 24 (§ 3.4), l'obbligo di comunicazione è previsto per le cessioni interne delle triangolazioni comunitarie, non imponibili IVA ai sensi dell'art. 58 del D.L. 331/93 (conv. L. 427/93);
- le **operazioni intracomunitarie**, in quanto oggetto di dichiarazione ai fini INTRASTAT;
- le operazioni oggetto di comunicazione obbligatoria all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7 del DPR 605/73 o di altre disposizioni (es. contratti di assicurazione, contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas, contratti di mutuo, atti di compravendita di immobili);
- le **operazioni finanziarie esenti** da IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72;
- i **passaggi interni di beni tra attività separate** ai sensi dell'art. 36 del DPR 633/72.

**OPERAZIONI CON PAESI “BLACK LIST”:** Le operazioni, attive e passive, poste in essere con Stati o territori a fiscalità privilegiata (c.d. Paesi “black list”) non devono essere incluse nello “spesometro”, in quanto oggetto di comunicazione separata nel quadro BL.

**Per le operazioni con paesi “Black list” di importo non superiore a 500,00 euro** in assenza di conferma normativa si consiglia il loro inserimento nello “spesometro”.

#### **ACQUISTI DI BENI PROVENIENTI DA SAN MARINO**

Per gli acquisti di beni da operatori economici di San Marino con pagamento dell’IVA mediante autofattura deve essere compilato **esclusivamente** il quadro SE.

In base allo stesso principio, gli altri acquisti di beni e servizi presso operatori sammarinesi dovrebbero essere comunicati nel solo quadro BL, riferito alle operazioni con Paesi “black list”.

#### **OPERAZIONI PAGATE CON CARTE DI CREDITO O DI DEBITO**

Sono **escluse** dall’obbligo di comunicazione le operazioni effettuate:

- nei confronti di contribuenti **non soggetti passivi IVA** (privati);
- di importo pari o superiore a **3.600,00 euro**;
- qualora il pagamento del corrispettivo sia avvenuto mediante **carte** di credito, di debito o prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7 co. 6 del DPR 605/73.

**Operatori finanziari non residenti:** L’adempimento resta, tuttavia, obbligatorio se i suddetti operatori finanziari sono non residenti e senza stabile organizzazione in Italia.

#### **CASI PARTICOLARI:**

- **FATTURE COINTESTATE:** Le operazioni documentate da fatture cointestate devono essere comunicate per **ognuno** dei soggetti cointestatarari.

#### **- FATTURE RICEVUTE PER OPERAZIONI EFFETTUATE DAI “NUOVI CONTRIBUENTI MINIMI”**

Le fatture ricevute per operazioni effettuate dai c.d. “nuovi contribuenti minimi” devono essere **comunicate**, in quanto le stesse, pur non recando l’addebito dell’imposta, sono da considerare comunque rilevanti e, quindi, soggette a registrazione ai fini IVA.

- **DECADENZA DAL REGIME DEI “NUOVI CONTRIBUENTI MINIMI”:** In relazione ai c.d. “nuovi contribuenti minimi”, l’esonero dallo “spesometro” non opera se, in corso d’anno, si verifica una causa di decadenza dal regime; in tal caso, vanno comunicate le operazioni effettuate dalla data in cui sono venuti meno i requisiti per l’applicazione del regime semplificato.

In linea generale, quindi, la fuoriuscita dal regime, salvo che i ricavi o compensi conseguiti siano superiori a 45.000,00 euro, determina l’obbligo di comunicare le operazioni poste in essere solo dall’annualità successiva.

- **CONTABILITÀ SEPARATE:** In caso di esercizio di due attività in contabilità separata ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72, la fattura del fornitore che contiene costi promiscui ad entrambe le attività può essere comunicata:

- compilando un dettaglio unico, ancorché possa dar luogo a distinte registrazioni;
- al netto di eventuali voci “fuori campo IVA”.

- **AUTOTRASPORTATORI:** Per gli autotrasportatori, iscritti al relativo Albo, che possono annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello della loro emissione ex art. 74 co. 4 del DPR 633/72, l’obbligo di inserimento nella comunicazione decorre dal momento in cui le medesime sono registrate.

- **SCHEDA CARBURANTI:** Sono esclusi dalla comunicazione i dati degli acquisti di carburante pagati con carte di credito, di debito e prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7 co. 6 del DPR 605/73.

Per contro, nei casi in cui **permane la tenuta** delle schede carburante, è possibile riportarne i dati con le stesse modalità previste per i documenti riepilogativi delle fatture di importo inferiore a 300,00 euro.

- **SPEDIZIONI INTERNAZIONALI DI BENI:** Le prestazioni di servizi strettamente legate ad operazioni di importazione ed esportazione (es. servizi di spedizione e trasporto), non imponibili ai fini IVA ai sensi dell’art. 9 del DPR 633/72, vanno comunicate al netto degli importi esclusi (es. diritti doganali).

- **VENDITE PER CORRISPONDENZA:** Le vendite per corrispondenza sono comunicate con le stesse modalità delle altre operazioni effettuate attraverso i canali distributivi ordinari. Di conseguenza, per le operazioni per le quali:

- viene rilasciata fattura occorre comunicare la vendita indipendentemente dall'importo;
- non viene emessa fattura, la comunicazione deve essere effettuata se di importo non inferiore a 3.600,00 euro, al lordo dell'IVA.

- **CESSIONI GRATUITE OGGETTO DI AUTOFATTURA:** Le cessioni gratuite di beni oggetto di autofatturazione, rientranti nell'attività propria dell'impresa cedente, vanno comunicate con l'indicazione della partita IVA del cedente.

- **REGIME DEL MARGINE:** Le operazioni effettuate in applicazione del regime IVA dei beni usati (di cui agli artt. 36-40 del DL 41/95 conv. L. 85/95), non documentate da fattura, sono oggetto di comunicazione se di importo non inferiore a **3.600,00** euro.

- **CORRISPETTIVI SNAI:** Sono considerati rilevanti e, pertanto, oggetto di comunicazione

- i corrispettivi scaturenti dagli estratti conto quindicinali SNAI al gestore degli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 co. 7 del RD 773/31 (TULPS);
- le fatture emesse dal pubblico esercizio dove sono collocati gli apparecchi nei confronti del gestore degli stessi;
- i corrispettivi derivanti da singole giocate al Lotto da parte di soggetti privati.

- **CORRISPETTIVI DELLE DISTINTE RIEPILOGATIVE ASL:** Sono considerati rilevanti e, pertanto, oggetto di comunicazione i corrispettivi emessi dalle farmacie a fronte dell'incasso delle distinte riepilogative ASL.

- **AUTOFATTURE CON L'ESTERO:** si riporta quesito e risposta videoforum di ItaliaOggi del 21/01/2014

"Con riferimento alle istruzioni di compilazione del modello polivalente e alle faq pubblicate sul sito dell'Agenzia in data 19/11/2013, si chiede di precisare se le operazioni ricevute da fornitori esteri, dotati o meno di posizione Iva in Italia, per le quali il cessionario/committente nazionale abbia osservato gli obblighi di debitore dell'imposta ai sensi dell'art. 17, secondo comma, Dpr n. 633/72 – attraverso emissione di autofattura, oppure integrazione della fattura se il fornitore è un soggetto Ue – debbano essere indicate, oltre che quali operazioni passive, anche tra le operazioni attive nel quadro FE o nel quadro FA."

*Risposta: Dott. Luigi Stefanucci (Direzione Centrale accertamento, Settore analisi e Strategie, Ufficio Basi dati e Strumenti di analisi)*

**Si conferma che le operazioni passive con fornitori esteri, dotati o meno di posizione Iva in Italia, per le quali il cessionario/committente nazionale abbia osservato gli obblighi di debitore dell'imposta ai sensi dell'art. 17, secondo comma, del Dpr n. 633/72 - attraverso l'emissione di autofattura oppure integrazione della fattura se il fornitore è un soggetto Ue - devono essere indicate, oltre che tra le operazioni passive, anche tra le operazioni attive nel quadro FE se si opta per la comunicazione in forma analitica ovvero nel quadro FA se si sceglie la modalità di esposizione dei dati in forma aggregata.**

La comunicazione può essere effettuata:

- **in forma analitica o;**
- **in forma aggregata.**

La relativa opzione è **vincolante** per l'intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.

## **COMUNICAZIONE ANALITICA**

- **Operazioni soggette all'obbligo di fatturazione:** Nel caso in cui la comunicazione sia predisposta in forma analitica, per ciascuna cessione o prestazione soggetta all'obbligo di emissione della fattura, vanno comunicati:

- l'anno di riferimento;
- la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente;
- per ciascuna **fattura attiva:**
  - la data del documento;
  - il corrispettivo al netto dell'IVA e l'imposta, ovvero la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti;
  - per i soggetti obbligati alla registrazione delle fatture emesse, la data di registrazione;
- per ciascuna **fattura passiva:**

- la data di registrazione;
- il corrispettivo al netto dell'IVA e l'imposta, ovvero la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti;
- la data del documento;
- per gli operatori che si avvalgono della semplificazione di cui all'art. 6 co. 1 e 6 del DPR 695/96, i dati relativi al **documento riepilogativo** riguardanti:
  - il numero del documento;
  - l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni;
  - l'ammontare complessivo dell'imposta;
- per ciascuna controparte e per ciascuna operazione:
  - l'importo della **nota di variazione**;
  - l'importo dell'eventuale imposta.

- **Operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione e operazioni in contanti legate al turismo:** se di importo unitario pari o superiore a 3.600,00 euro, al lordo dell'IVA, nonché per le operazioni in contanti legate al turismo, la comunicazione in forma analitica presuppone che siano comunicati:

- l'anno di riferimento;
  - il codice fiscale del cessionario/committente;
  - per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, i dati di cui all'art. 4 co. 1 lett. a) e b) del DPR 605/73, ossia:
    - per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale;
    - per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta e il domicilio fiscale.
- Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, vanno inoltre indicati gli elementi previsti per le persone fisiche per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- i corrispettivi, al lordo dell'IVA.

- **Sono escluse dalla comunicazione le operazioni passive non soggette all'obbligo di fatturazione.**

### COMUNICAZIONE AGGREGATA

- **Operazioni documentate da fattura:** Per le operazioni documentate da fattura, sono per ciascuna controparte, distintamente per le operazioni attive e per le operazioni passive:

- la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale;
- il numero delle operazioni aggregate;
- l'importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti;
- l'importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura (es. regime del margine);
- l'importo totale delle note di variazione;
- l'imposta totale sulle operazioni imponibili;
- l'imposta totale relativa alle note di variazione.

- **Data di emissione o di ricezione della fattura:** Ai fini dell'individuazione degli elementi informativi da trasmettere, il soggetto obbligato deve fare riferimento alla data di emissione o di registrazione del documento.

- **Operazioni non documentate da fattura:** La comunicazione aggregata è ammessa anche per le operazioni non documentate da fattura, seppure il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908, in merito alla suddetta modalità di predisposizione della comunicazione, faccia esclusivo riferimento alle operazioni per le quali sia stata emessa la fattura.

- **Esclusione dalla comunicazione per le operazioni passive:** Dato che nel quadro SA è prevista l'indicazione del codice fiscale del cessionario/committente e non anche di quello del cedente/prestatore, sembrerebbe che l'obbligo comunicativo, per le operazioni non documentate da fattura, sia limitato alle operazioni attive.

**- COMUNICAZIONI ESCLUSE DALL'INVIO IN FORMA AGGREGATA:**

**Qualora si sia in presenza delle seguenti operazioni è esclusa la possibilità di presentare la comunicazione in forma aggregata, di conseguenza è necessario presentare il modello completamente in forma analitica.**


- acquisti da operatori economici di San Marino;
- acquisti e alle cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli in regime IVA di esonero, di cui all'art. 34 co. 6 del DPR 633/72;
- operazioni in contanti legate al turismo:
  - effettuate dai soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e soggetti equiparati) e 74-ter (agenzie di viaggio) del DPR 633/72, nei confronti di soggetti stranieri non residenti;
  - di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro.

**Riferimenti in studio settore adempimenti fiscali:** Arianna Monesi, Barbara Campostrini, Luisa Pinzetta, Marina Piasenti.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

*Studio Mantovani & Associati s.s.*

*Dr. Sergio Mantovani*



Le circolari sono disponibili anche sul sito [www.mantovanieassociati.it](http://www.mantovanieassociati.it)

**SCHEDA DI ADESIONE “SPESOMETRO”***(Da restituire allo studio entro il 21/03/2014)*

In riferimento all'invio telematico dello “**spesometro**” per l'anno 2013, in scadenza il **10 e/o 20/04/2014**, siamo a chiedere la modalità di invio da Voi prescelta:

- Invio in autonomia *(esonera lo studio dalla scadenza)*
- Invio file telematico allo studio per il controllo telematico e la spedizione, **entro e non oltre il 25/03/2014** ( in quanto, qualora emergessero errori dalla procedura di controllo, è necessario avere i tempi tecnici per correggere e ripetere la creazione del file e reinviarlo allo studio per il successivo ricontrollo e spedizione telematica).

**Rif. Silvia Parri e-mail: [silvia.parri@mantovanicassociati.it](mailto:silvia.parri@mantovanicassociati.it)**

Nei file è necessario indicare i dati dello Studio Mantovani quale intermediario:

**DATI DEL SOGGETTO CHE ASSUME L'IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA**

Codice fiscale: 01681060206

Impegno a presentare in via telematica: predisposta dal contribuente

Data dell'impegno: giorno mese anno (data di creazione del file)

Tariffe a titolo di rimborso spese per l'adempimento **straordinario, escluso dai forfait** di consulenza:

**- € 100,00:** solo invio telematico file in formato Entratel;

Per le contabilità interne l'importo varierà da un minimo di **€ 130,00** ad un massimo di **€ 250,00** in funzione delle complessità/particolarità e del numero dei soggetti da comunicare.

**Ditta:**

*Firma* \_\_\_\_\_

***Firmare e restituire allo studio entro il 21/03/2014 per presa visione ed accettazione***